



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 70 – 30 MAGGIO 2024

Riunione del 20/05/2024

63.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

1) Sig. **Silvio CONFESSORE**

2) S.S. **ASD PALLAVOLO POZZUOLI** in persona del Presidente p.t

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Il procedimento che ci occupa è stato incardinato dalla Procura Federale nei confronti di:

1) - Silvio CONFESSORE, dirigente responsabile del settore giovanile della ASD Pallavolo Pozzuoli, gli Art. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 19 del R.A.T. e artt. 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alla lettera d il quale durante la gara del Campionato Serie B2 F/I n. 11497 del 11.11.2023, ASD Pallavolo Pozzuoli vs Intecservice Volley (BN), profferiva a più riprese frasi volgari, lesive ed offensive nei confronti dell'Ufficiale di Gara portandosi – inoltre - alla balaustra degli spalti sporgendosi al fine di continuare con gli epiteti e per farsi ulteriormente sentire dal direttore di gara;.

2) - Sodalizio ASD Pallavolo Pozzuoli in persona del Presidente pro-tempore per responsabilità oggettiva e per violazione degli art. Art. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 19 del R.A.T. e artt. 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale

Il Tribunale Federale a seguito del deferimento della Procura convocava, quindi, i suddetti incolpati per l'udienza del 24 aprile in videoconferenza

Alla tale udienza si collegava, l'avv. Giacomo Fattore, per il prof. Confessore, l'avv. Lucrezia Principe per la ASD Pallavolo Pozzuoli, l'avv. Andrea Gentile per la Procura Federale





Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedeva applicarsi a carico degli stessi, idonea sanzione; l'avv. Principe si riportava alla propria memoria difensiva così come l'avv. Fattore il quale insisteva nelle conclusioni ivi rassegnate e nella richiesta di ammissione delle richieste istruttorie formulate nel proprio scritto difensivo.

Il Tribunale, con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio, ritenendo di dover acquisire alcuni chiarimenti in ordine ai fatti oggetto del procedimento, disponeva la convocazione del primo arbitro Sig. G. I. e del secondo arbitro Sig. G. M. per essere ascoltati su specifiche richieste articolate dal Tribunale,

Rinviava a tale scopo l'udienza al 20/5/2024 sempre in video conferenza.

A detta udienza risultavano collegati: l'avv. Giorgio Guarnaschelli per la Procura Federale, il prof Silvio Confessore (senza collegamento video), affiancato dal suo difensore avv. Giacomo Fattore, l'avv. Lucrezia Principe, per la ASD Pallavolo Pozzuoli, ed entrambi gli arbitri convocati.

Il primo arbitro rispondendo alle specifiche domande del Presidente del Collegio, riferiva che conosceva il sig. Confessore prima della gara del Campionato Serie B2 F/I n. 11497 del 11.11.2023, ASD Pallavolo Pozzuoli vs Intecservice Volley (BN), poiché entrambi gravitavano nel comitato; precisava che essendo il primo arbitro della gara, era disposto di spalle rispetto al pubblico e che sentendo gli insulti che provenivano dalla tribuna si era girato ed aveva visto il prof. Confessore gridare gli insulti e tenere i comportamenti riportati nel rapporto della gara.

Era quindi ascoltato anche il secondo arbitro, il quale rispondendo alle domande articolate dal Presidente, precisava di aver visto varie persone che insultavano sia il primo arbitro che lui e di aver individuato tra queste persone il prof. Confessore, la cui identità gli era stata fornita successivamente dal primo arbitro.

All'esito della prova, la Procura ritenuta dimostrata la responsabilità disciplinare degli incolpati chiedeva applicarsi la sanzione di mesi tre di sospensione da ogni attività federale a carico del prof. Confessore e la sanzione pecuniaria di € 300,00 a carico del sodalizio per responsabilità oggettiva.

I difensori delle parti si riportavano alle loro difese ed insistevano sulle loro richieste anche istruttorie.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La vicenda trae origine dall'esposto del Giudice Sportivo del 15/11/2023 con il quale trasmetteva alla Procura Federale il referto della gara del Campionato Serie B2 F/I n. 11497 del 11.11.2023, ASD Pallavolo Pozzuoli vs IntecsERVICE Volley (BN), steso dal Primo arbitro, nel quale si riferiva che una parte del pubblico della Pallavolo Pozzuoli, tra cui era stato identificato il sig. prof. Silvio Confessore, allenatore del settore giovanile della Pallavolo Pozzuoli, proferiva frasi gravemente ingiuriose nei confronti del primo e del secondo arbitro.

La Procura Federale acquisiva agli atti il rapporto di gara redatto dal primo arbitro e la sua ratifica scritta del 12/12/2023 inviata dallo stesso arbitro al Procuratore federale in esito alla richiesta di un rapporto circostanziato su quanto scritto sul referto di gara.

Era quindi comunicata agli incolpati la Conclusione delle indagini in data 19/1/2024; il 25/1/2024 l'avv. Giacomo Fattore, difensore del prof. Confessore, inviava alla Procura memoria difensiva con la quale, contestate recisamente le accuse mosse dalla Procura, chiedeva disporsi l'audizione personale dell'incolpato e allegava le deposizioni testimoniali scritte di quattro persone – solo una di un tesserato- che, in contrasto con quanto indicato nel rapporto di gara, riferivano che il prof. Confessore era rimasto seduto al suo posto senza proferire alcuna contestazione verso l'operato degli arbitri.

In data 13 febbraio 2024, l'incolpato era ascoltato davanti alla Procura e negava ognuno degli addebiti rivolti nei suoi confronti confermando di essere rimasto seduto al suo posto e di non aver in alcun modo insultato gli arbitri della partita in questione.

Nel corso del processo innanzi al Tribunale Federale, come detto, venivano convocati il primo ed il secondo arbitro per avere alcuni chiarimenti su quanto riportato nel referto della gara dal quale era scaturita l'indagine della Procura Federale.

I due arbitri hanno entrambi confermato di aver visto proprio il prof. Confessore rivolgere le pesanti frasi ingiuriose indicate nel rapporto, il primo arbitro per averlo identificato grazie al fatto di conoscerlo già prima della gara in questione ed il secondo in forza dell'identificazione comunicatagli dal collega.

Questo Collegio, rilevato che per costante orientamento della giustizia domestica, il referto di gara redatto dagli arbitri riveste un ruolo di fonte di prova privilegiata come anche recentemente confermato dal Collegio di Garanzia dello Sport con la sua decisione n. 23/21





nella quale ha affermato testualmente il seguente principio di diritto “ *Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale*”, non ritiene pertanto che possa essere ammessa la prova testimoniale richiesta dalla difesa dell’incolpato tendente ad inficiare il contenuto del referto, che, nel caso che ci occupa, è stato anche confermato nel suo contenuto senza tentennamenti dagli arbitri, in sede di audizione a chiarimenti.

Non possono, infine, trovare accoglimento le eccezioni della ASD Pallavolo Pozzuoli, di inapplicabilità della multa per non essere il prof. Confessore un dirigente della società, ma soltanto un suo tesserato, ed in ogni caso per essere la società già stata sanzionata per € 80,00 a causa del comportamento dei propri sostenitori.

Al riguardo si rileva che la Procura Federale ha chiesto l’applicazione di sanzione economica a carico del sodalizio per responsabilità oggettiva (oltre che per la violazione delle altre norme indicate nell’atto di deferimento) e che, a mente dell’art. 76 del Regolamento giurisdizionale della FIPAV – norma che disciplina per l’appunto la responsabilità oggettiva delle società – al n. 2 prevede la responsabilità della società per il comportamento dei propri Dirigenti Soci e Tesserati ed al n. 3 prevede un ulteriore profilo di responsabilità oggettiva per l’operato dei propri accompagnatori e sostenitori.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del sig. **prof. Silvio Confessore**, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre;
- a carico del **Sodalizio ASD Pallavolo Pozzuoli** in persona del suo legale rappresentante p.t. per responsabilità oggettiva, la sanzione pecuniaria di € 300,00 (trecento).

Roma, 28 Maggio 2024

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 30 Maggio2024

